

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.

FRANCA VITO – (C.F. VTIFNC69T69H961S) – nata a San Lorenzo Bellizzi (CS) il 29.12.69 ed ivi residente in via Giorgio La Pira n. 4 – per delega in calce al presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Matteo Borrione (C.F. BRRLRT80B18L219K), Enrica Casetta (C.F. CSTNRC80A52L219Y) e Prof. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) del Foro di Torino – i quali dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008, rispettivamente, agli indirizzi di PEC albertomatteoborrione@pec.ordineavvocatitorino.it, enricacasetta@pec.ordineavvocatitorino.it, massimo.occhiena@pec.occhiena.it comunicati all'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/56.13.805 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Cardani del Foro di Novara (C.F. CRDMTT69B09F952Z) in Novara, Viale Roma n. 52

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – (C.F. 80185250588) – in persona del Ministro *pro tempore*, avente sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avente sede in Torino, c.so Stati Uniti n. 45

convenuto

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – (C.F. 97613140017) – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avente sede in Torino, c.so

dei docenti da assumere per le cosiddette supplenze brevi e temporanee (in altre parole, per le assunzioni a tempo determinato);

3. da allora, la sig.ra Franca Vito ha prestato la propria attività in diversi Istituti scolastici, come risulta dall'autocertificazione che si produce ([vd.ns.doc.n.3](#)), maturando il punteggio di 30 per la Scuola d'Infanzia e di 126 per la Scuola Primaria;
4. in data 1.4.14 è stato emanato il D.M. 235/2014 ([vd.ns.doc.n.4](#)), relativo all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
5. con pronuncia n. 1973 in data 16.04.15 ([vd.ns.doc.n.5](#)), la VI Sezione del Consiglio di Stato ha annullato, in quanto illegittimo, il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento, con implicita declaratoria altresì dell'illegittimità della procedura Web imposta da tale decreto per la presentazione delle domande;
6. con la raccomandata a/r 11.9.15 la ricorrente ha fatto richiesta di inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento, chiedendo altresì la riattivazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle funzioni della piattaforma Web destinata alla presentazione delle istanze ([vd.ns.doc.n.6](#));
7. con comunicazione in data 21.10.15 il MIUR ha respinto la predetta richiesta ritenendo che gli effetti della citata sentenza del Consiglio di Stato dovessero esplicarsi esclusivamente nei confronti dei docenti appellanti ([vd.ns.doc.n.7](#)).

IN DIRITTO

I

LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO ADÍTO

La presente azione è finalizzata all'accertamento e alla declaratoria del diritto di

-
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente; □
 - supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Di conseguenza, la pretesa oggetto della presente azione rientra appieno nelle ipotesi per cui è prevista la giurisdizione del Giudice Ordinario, il quale – accertata la sussistenza del diritto soggettivo – ha il potere e il dovere di dichiarare l'illegittimità dell'atto amministrativo lesivo di tale diritto e, conseguentemente, di disapplicarlo, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'effettività della tutela di tale situazione giuridica dedotta in giudizio.

D'altronde, la sussistenza della giurisdizione del giudice del lavoro è prevista dall'art. 11 co 6 D.M. 235/14 (relativo alla disciplina dell'aggiornamento delle GAE per il periodo 2014/2017), secondo cui *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”*, nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria:

- *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5794/14);
- *“esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/13);
- *“non è ricompresa nella nozione di concorso ... la fattispecie ... caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (...), la quale è*

297/94) disciplinava al capo II, sezione II, art. 399², l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, disponendo che tale accesso avvenisse, per il 50%, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, mediante concorsi per soli titoli.

La disposizione è stata modificata dall'art. 1 L. 124/99³ che ha disposto la soppressione del concorso per soli titoli e la creazione in sua sostituzione di graduatorie permanenti, periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che *"hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia"*⁴.

² Art. 399 - Accesso ai ruoli

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali."

...".

³ Art. 1. Accesso ai ruoli del personale docente

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) -

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva."

...".

⁴ Art. 1 Accesso ai ruoli del personale docente

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) -

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra

Infine, il panorama normativo sopra descritto ha subito un nuovo e radicale mutamento a seguito della Finanziaria del 2007 (L. 296/06) che, all'art. 1 co 605 lett. c), ha previsto: *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti ... sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, ...”*.

B. L'IDONEITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO

L'art. 3 L. 341/90 di *Riforma degli ordinamenti didattici universitari* ha previsto, per la formazione degli insegnanti della Scuola d'Infanzia (già scuola materna) e della Scuola Primaria (già scuola elementare), l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, demandando ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione la determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti in servizio.

Nelle more, il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* (ovvero, il già citato D.LGS. 297/94) ha regolamentato la durata del corso di studi delle Scuole Magistrali e degli Istituti Magistrali, attribuendo ai titoli conseguiti al termine di tali corsi valore abilitante all'insegnamento, per quanto riguarda le prime, nelle Scuole d'Infanzia (art. 194 co 1⁵) e, per quanto riguarda i secondi, nelle Scuole d'Infanzia ed in quelle Primarie (art. 197 co 1⁶).

Alcuni anni dopo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 L. 341/90, sono stati emanati il D.P.R. 471/96 (il quale ha definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione degli insegnanti della Scuola

⁵ Art. 194 co 1: *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”*.

⁶ Art. 197 co 1: *“a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, ... Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio ... dell'istituto magistrale abilita ... all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Orbene, dal panorama normativo sopra citato emerge dunque che il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, a conclusione di corsi di studi funzionanti secondo il vecchio ordinamento e già iniziati alla data di entrata in vigore della normativa abrogatrice di tali corsi, è pacificamente ritenuto titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e nella Scuola Primaria.

Tale conclusione è definitivamente confermata dal D.P.R. 25.03.14 che, all'esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da alcuni aspiranti docenti avverso il MIUR, recepisce il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sez. II, adunanza 5.06.13, parere n. 4929/2012) che in modo inequivocabile afferma che è *"...illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia"*.

C. CONCLUSIONI

Dall'esposizione condotta nei precedenti punti A e B devono dunque trarsi **due conclusioni, assolutamente pacifiche**:

- il diploma magistrale conseguito da parte ricorrente nell'anno 1989 costituisce titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e Primaria, essendo stato regolarmente conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, indicato dalla normativa quale termine di sbarramento tra il vecchio ordinamento ed il nuovo;
- parte ricorrente, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, ha pieno diritto all'inserimento nel terzo scaglione delle Graduatorie ad Esaurimento quantomeno sin dall'anno 2007.

1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

...".

di tutela giurisdizionale amministrativa".

Pertanto, non vi è dubbio alcuno che parte ricorrente sia titolare del diritto soggettivo a fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento, diritto di cui si chiede l'accertamento a codesto Ecc.mo Giudice.

Dalla sussistenza di tale indubbia situazione giuridica soggettiva deriva altresì il diritto dell'istante di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15, emanata in attuazione della L. 190/14, c.d. "Legge di Stabilità 2015"⁹), laddove tale piano di assunzioni è previsto a beneficio dei soggetti rientranti (oltre che nelle Graduatorie del concorso per titoli ed esami) anche nelle Graduatorie ad Esaurimento¹⁰.

Sennonché, in forza del richiamo operato dal comma 97, l'art. 1, comma 96, stabilisce, per la parte che qui interessa, che al piano straordinario di assunzioni in questione possono partecipare esclusivamente ***"b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad***

⁹ Art. 1

"...

4. al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti".

¹⁰ Art. 1

"96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96..."

Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato.

Conseguentemente, si chiede che il Tribunale adito:

- voglia dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/14 e delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, nonché di tutti gli altri atti amministrativi conseguenti, collegati o comunque connessi, procedendo alla loro disapplicazione laddove non ammettono l'inserimento di parte ricorrente in tali Graduatorie, nonché condannare le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie a consentire tale inserimento, con decorrenza dalla data di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale;
- voglia sollevare in via pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, lett. b), della L. 107/15 (Legge Buona Scuola) in riferimento agli artt. 1, comma 1; 3; 4, comma 1; 35, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che al piano straordinario di assunzione possano partecipare anche coloro che hanno diritto di fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento in quanto in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, previo annullamento in via interpretativa della Corte costituzionale della suddetta norma, accertare il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare il Decreto MIUR 767/15 nella parte in cui impedisce l'emarginata partecipazione in attuazione della suddetta norma di legge.

*** *****

In considerazione di quanto esposto, la sig.ra Franca Vito – come in atti

scolastici 2014/2017, e di tutti gli altri atti amministrativi conseguenti, collegati o comunque connessi, procedendo alla loro disapplicazione laddove non ammettono l'inserimento di parte ricorrente in tali Graduatorie, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie a consentire tale inserimento, con decorrenza dalla data di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale.

IN VIA ISTRUTTORIA:

acquisire la documentazione prodotta;

ordinare all'Amministrazione scolastica la produzione in giudizio delle Graduatorie ad Esaurimento definitive relative a tutti i 101 ambiti territoriali per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017;

IN OGNI CASO:

con vittoria di compenso professionale e di spese di giudizio, oltre al rimborso di Iva e Cpa secondo legge, nonché del 15% su diritti e onorari ex art. 2 D.M. n. 55/2014.

Si producono:

- 1) diploma di maturità magistrale;
- 2) stralci delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di II fascia;
- 3) documentazione attestante lo stato di servizio della ricorrente;
- 4) copia del D.M. 235/2014;
- 5) sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.15;
- 6) raccomandata a/r della ricorrente di richiesta di inserimento nelle GAE;
- 7) comunicazione del MIUR in data 21.10.15;
- 8) Decreto MIUR 767/15;
- 9) autocertificazione attestante la condizione reddituale della ricorrente;
- 10) Tribunale Nuoro, Sez. Lavoro, ordinanza 17.7.15 nel proc. n. 250/15-1.

Consiglio di Stato, IV Sez., n. 106/90, secondo cui *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;

- la pubblicazione di un estratto del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe peraltro estremamente onerosa per la parte ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. stabilisce la facoltà del Giudice adito di *“prescrivere, anche d'ufficio ..., che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari ...”*;
- l'art. 12 L. 205/00 prevede la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici o via telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che *“le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cass. civ., n. 3286/06; Cass. civ., n. 4319/03);
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo della Pubblica Amministrazione interessata al procedimento oggetto di causa;
- la stessa giurisprudenza ordinaria del lavoro ha recentemente autorizzato tale forma alternativa di notifica: *“...ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo*

AVV. ENRICA CASETTA

PROF. AVV. MASSIMO OCCHIENA

DELEGA:

Io sottoscritto/a NITO FRANCA nato/a S. LORENZO BELLIZZI prov. CS
Il 29/12/1969 e residente in S. LORENZO BELLIZZI prov. CS
delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura contro MIUR _____

In ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione ed eventuale opposizione, anche in grado di appello, con facoltà altresì di evocare terzi in giudizio, transigere, conciliare, rinunciare gli atti del giudizio e accettare rinunce, quietanzare, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, gli avv.ti **Alberto Borrione, Enrica Casetta e Massimo Occhiena** del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. **Matteo Cardani** del Foro di Novara, Viale Roma n. 52
Torino/Novara, li

03/11/2015

Enrica Casetta

V° per autentica

F.to:

Enrica Casetta

Matteo Cardani